CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MARKET MAKER SUL MERCATO ETFPLUS

GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A

|  |
| --- |
| AVVERTENZA*Il presente documento, redatto in collaborazione con lo Studio legale associato Atrigna&Partners, costituisce un modello contrattuale standard riservato agli associati di Assosim e, come tale, richiede adattamenti da parte dell’intermediario che lo utilizzi, in base alle proprie esigenze operative ed organizzative. È responsabilità esclusiva dell’intermediario valutare se effettuare tali adattamenti anche con l’ausilio di consulenti esterni. Il presente documento non costituisce parere o consulenza legale e fa riferimento alle disposizioni normative in vigore a* *settembre 2023. Assosim declina ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni riferibili a qualsiasi titolo all’utilizzo del presente modello contrattuale.* |

***[Inserire luogo e data]***

Spettabile [***inserire denominazione legale dell'Emittente e relativo indirizzo***]

Egregi Signori,

dando seguito alle trattative intercorse, qui di seguito riportiamo la nostra proposta relativa alla stipulazione di un accordo per il conferimento dell'incarico di Market Maker sul Mercato ETFplus gestito da Borsa Italiana S.p.A, nei termini e alle condizioni ivi indicati:

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO

DELL'INCARICO DI MARKET MAKER SUL MERCATO ETFPLUS

GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A

**TRA**

[●] con sede legale in [●], Via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], al n. [●], C.F. e P. IVA [●], nella persona del proprio [●], munito dei necessari poteri

(di seguito "**Emittente**")

**E**

[●] con sede legale in [●], Via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], al n. [●], C.F. e P. IVA [●], [iscritta all’albo delle [●] col n. [●]], nella persona del proprio [●], munito dei necessari poteri [●] (di seguito "**Market Maker**")

(singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente con l’Emittente, le "**Parti**").

# **PREMESSO CHE**

1. L’Emittente è una **[**SGR (Società di Gestione del Risparmio) che gestisce il fondo [●] (di seguito il "**Fondo**")**]** / **[**SICAV (di seguito la "**SICAV**")**] / [**Società Veicolo (di seguito “**SPV**")**] (scegliere l'opzione che interessa)**;
2. **[**Il Fondo / La SICAVè costituito/a in forma di Exchange Traded Fund (di seguito "**ETF**"), che si prefigge come obiettivo di investimento quello di replicare il rispettivo Indice Sottostante, come di seguito definito, attraverso una gestione passiva**]**/ **[**La SPVemette strumenti finanziari che replicano passivamente la performance di materie prime o di indici di materie prime (“**ETC**”) / la performance di indici di valute, indici azionari o obbligazionari (“**ETN**")**]** **(scegliere l'opzione che interessa)**;
3. L’Emittente **[**intende presentare a Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Borsa Italiana**") domanda di ammissione alla quotazione i dell'ETF/degli ETC/ETN**] / [**ha ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Borsa Italiana**") l’ammissione alla quotazione dell’ETF/ dell’ETC/ETN**]** **(scegliere l'opzione che interessa)**;
4. Ai sensi degli articoli 4.4.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Regolamento**") e IA.7.4.1 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito le “**Istruzioni**”), come di seguito definiti, l’Emittente deve assicurare la presenza di almeno un operatore market maker all’ammissione e ai fini della permanenza in negoziazione dell’ETF/ dell’ETC/ETN sul Mercato ETFplus**;**
5. Il Market Maker è un intermediario autorizzato alla prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio di cui all’Allegato 1, Sezione A, n. 3, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito “**TUF**”), ed è un operatore ammesso alle negoziazioni sul Mercato ETFplus**;**
6. Con il presente contratto (di seguito il “**Contratto**”), le Parti intendono regolare le modalità e procedure di negoziazione relative all’attività di sostegno della liquidità dell'ETF/ dell’ETC/ETN;

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio al Regolamento e alle relative Istruzioni.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue.

**Articolo 1 - Premesse e allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati del presente Contratto costituiscono parte integrante ed essenziale del medesimo.

**Articolo 2 - Conferimento dell'incarico**

* 1. L’Emittente nomina il Market Maker, senza esclusiva, al fine di sostenere la liquidità dell'ETF/dell’ETC/ETN sul Mercato ETFplus e, nello specifico, di (i) adempiere gli obblighi di immissione di ordini di vendita/acquisto dell'ETF/dell’ETC/ETN sul Mercato ETFplus e (ii) definire ed esporre prezzi in osservanza delle disposizioni del presente Contratto e conformemente a quanto previsto nel Regolamento e nelle Istruzioni.
	2. Il Market Makernon ha potere di rappresentanza nei confronti dell’Emittente e non è legittimato a porre in essere attività vincolanti per quest’ultimo.
	3. Il Market Makeraccetta l’incarico e concorda di eseguire gli obblighi specificati nel presente Contratto e previsti, di volta in volta, dalla legge applicabile,nonché derivanti dall’osservanza delle istruzioni fornite di volta in volta dall’Emittente.

**Articolo 3 - Obblighi a carico del Market Maker**

3.1 Il Market Maker adempie agli obblighi di cui al Regolamento e alle relative Istruzioni immettendo ordini di acquisto e vendita simultanee di quantità comparabili. Tali ordini devono essere immessi per un quantitativo minimo ed a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si possono discostare di uno spread massimo, indicato nella Guida ai parametri di negoziazione dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (di seguito la “**Guida ai Parametri**").

3.2 Indipendentemente dallo spread massimo, il Market Maker farà quanto in suo potere al fine di contenere il più possibile lo scostamento tra i prezzi in acquisto e vendita in normali condizioni di mercato.

3.3 Il Market Makerè tenuto ad esporre nei giorni di negoziazione e nelle ore di negoziazione consentite ordini di acquisto e vendita dell’ETF/ dell’ETC/ETN in osservanza delle modalità e per la durata stabilite di volta in volta dalla Guida ai Parametri.

3.4 Le disposizioni del presente Contratto non pregiudicano gli obblighi cui il Market Maker è tenuto in osservanza del Regolamento e delle Istruzioni; il Market Maker non sarà inadempiente alle disposizioni del presente Contratto qualora agisca in osservanza di quanto di volta in volta stabilito dal Regolamento e dalle Istruzioni.

3.5 Le Parti prendono atto che Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dal Market Maker e, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l’altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui al precedente comma 3.3 del presente articolo.

**Articolo 4 - Obblighi a carico dell’Emittente**

* 1. L’Emittente si impegna a fare tutto quanto necessario affinché il Market Maker possa far fronte ai propri obblighi sul Mercato ETFplus aventi a oggetto l'ETF/l’ETC/ETN, secondo le modalità che saranno pattuite tra le Parti con apposito accordo, comunque in linea con gli standard contrattuali di mercato.
	2. L’Emittente si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non svolgere operazioni di mercato per conto proprio sull'ETF/sull’ETC/ETN, direttamente o per interposta persona, senza preventivo accordo con il Market Maker.

**Articolo 5 - Compensi**

5.1 In relazione agli obblighi assunti nell'articolo 3 che precede, il Market Maker ha il diritto di ricevere il corrispettivo concordato con l’Emittente e specificato nell’Allegato [●] al presente Contratto.

**Articolo 6 - Eventi sospensivi e situazioni di stress**

* 1. Le Parti prendono atto che gli obblighi cui è tenuto il Market Maker stabiliti nei precedenti articoli da 3.1 a 3.3 sono sospesi al ricorrere degli eventi sospensivi comunicati da Borsa Italiana.
	2. il Market Makersi impegna a comunicare all’Emittente e a Borsa Italianail verificarsi di uno degli eventi sospensivi previsti dall’articolo 3 lettera d) del Regolamento n. 2017/578/UE, non appena ne viene a conoscenza.
	3. Il Market Maker si impegna altresì a comunicare all’Emittente e a Borsa Italianala cessazione degli eventi sospensivi di cui al precedente comma 6.2, non appena questa avvenga.
	4. Le Parti prendono atto che il Market Maker è tenuto a quotare con obblighi ridotti, nella misura e con le modalità stabilite da Borsa Italiana, nelle situazioni di stress di mercato indicate dal Regolamento e dalle Istruzioni.

**Articolo 7 - Dichiarazioni e garanzie**

* 1. Il Market Makerdichiara e garantisce di avere piena capacità legale e di essere debitamente autorizzato per svolgere l’incarico di market making di cui al presente Contratto ai sensi di quanto previsto dalla legge applicabile.
	2. Il Market Makerdichiara e garantisce di essere a conoscenza delle leggi e regolamenti italiani in materia di ETF/ETC/ETN.
	3. Il Market Makerdichiara e garantisce che nell’adempiere gli obblighi previsti dal presente Contratto:
1. si atterrà all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti relativi alla negoziazione di strumenti finanziari nel Mercato ETFplus in vigore nell’ordinamento italiano;
2. è e continuerà ad essere per tutta la durata del presente Contratto un operatore ammesso alle negoziazioni nel Mercato ETFplus.
	1. Ognuna delle Parti dichiara e garantisce che:
3. è una società validamente costituita, organizzata ed operante ai sensi della **[**legge italiana/indicare legge del proprio paese d’origine**]** **(scegliere l'opzione che interessa)** e dotata del necessario potere ed autorità per adempiere gli obblighi previsti dal presente Contratto;
4. nessuno degli obblighi ivi previsti confligge o viola leggi e regolamenti a cui ognuna delle Parti è soggetta o provvedimenti giudiziari applicabili alle Parti, così come i contratti di cui ognuna sia parte o quanto stabilito nei rispettivi statuti;
5. tutte le autorizzazioni, concessioni ed approvazioni richieste dalla legge in relazione all’esecuzione del presente Contratto sono state ottenute e sono e rimarranno in vigore ed efficaci;

**Articolo 8 - Responsabilità**

* 1. Ciascuna delle Parti dovrà agire con la diligenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’ordinaria attività nel settore finanziario e sarà, inoltre, responsabile verso l'altra Parte per quanto compiuto in malafede, con negligenza e per gli illeciti compiuti intenzionalmente.
	2. Il Market Makernon sarà ritenuto responsabile dei contenuti, della completezza e della accuratezza dei documenti ricevuti dall'Emittente che il Market Maker,nonché qualunque società del gruppo cui lo stesso appartiene, hanno tenuto a disposizione degli investitori residenti in Italia.
	3. L’Emittente tiene indenne e manleva il Market Maker da ogni pretesa avanzata da terzi e derivante dal normale svolgimento dell’incarico di market making adempiuto in osservanza delle previsioni del presente Contratto. Il Market Maker è tenuto ad informare immediatamente per iscritto l’Emittente di qualsiasi pretesa in tal senso intentata nei suoi confronti.
	4. L’Emittente ha il diritto di assumere la difesa in azioni, sia giudiziali che stragiudiziali, necessarie a proteggere il Market Maker da rivendicazioni di terzi riguardo agli obblighi del Market Maker regolarmente adempiuti ai sensi del presente Contratto. Nel caso di rivendicazioni in tal senso, il Market Maker è tenuto a fornire all’Emittente ogni ragionevole collaborazione; tutti i costi ragionevolmente sostenuti dal Market Maker in relazione a ciò, comprese le spese legali per la sua difesa, saranno rimborsate dall’Emittente.

**Articolo 9 - Durata e risoluzione**

* 1. Il presente Contratto ha una durata di [●] ed è automaticamente rinnovato per un periodo di uguale durata fermo restando il diritto di ciascuna Parte di recedere dal presente Contratto con preavviso, da comunicarsi mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno [●]. Fino a tale data, le Parti si impegnano a dare esecuzione alle operazioni in essere e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto.
	2. Il presente Contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto quando:
1. una delle Parti sia stata dichiarata fallita o sottoposta ad altra procedura concorsuale;
2. l’attività del Market Maker durante l’efficacia del presente Contratto è interrotta per un periodo superiore a [●] giorni a causa di un provvedimento delle autorità di vigilanza italiane;
3. il Market Maker decade dall’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio di cui all’Allegato 1, Sezione A, n. 3 del TUF.
	1. La Parte nei cui confronti si sia verificata una di tali circostanze dovrà immediatamente avvertire l’altra Parte e fornire tutte le indicazioni che le vengano richieste. Ciascuna delle Parti che intende risolvere il Contratto dovrà comunicare la propria intenzione all’altra Parte entro [●] da quando è venuta a conoscenza di una delle cause di risoluzione.

**Articolo 10 - Modifiche contrattuali, legge applicabile, clausola compromissoria, efficacia**

* 1. Il presente Contratto, con la sola eccezione dei compensi di cui all’articolo 5, recepisce automaticamente le modifiche derivanti dalla legge applicabile vigente. Nel caso in cui, ai sensi del precedente periodo, si renda necessaria una revisione dei suddetti compensi, le Parti si impegnano a rinegoziare, secondo buona fede, le condizioni economiche originariamente previste.
	2. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
	3. **[**Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all’esistenza, all’interpretazione e all’esecuzione del presente Contratto e che non possa trovare amichevole soluzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati dalle Parti, uno per ciascuna di esse.
	4. Per la nomina e l’eventuale sostituzione dei due arbitri di cui al comma precedente si procederà ai sensi degli artt. 810 e 811 del codice di procedura civile. I due arbitri nominati dalle Parti, entro venti giorni dall’ultima accettazione, procederanno di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che avrà funzione di presidente del collegio arbitrale. In caso di ritardo o di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro potrà essere richiesta da ciascuna Parte o da uno dei primi due arbitri al Presidente del Tribunale di [●], perché provveda entro 20 giorni dal momento nel quale la richiesta gli sarà pervenuta.
	5. Gli arbitri decideranno secondo diritto, ma senza formalità di procedura. Dovranno pronunciarsi entro e non oltre centoventi giorni dalla costituzione del collegio e potranno disporre delle spese, ivi incluse quelle relative all’assistenza legale. La decisione degli arbitri sarà vincolante e definitiva tra le Parti.
	6. Gli arbitri decideranno secondo diritto, ma senza formalità di procedura; dovranno pronunciarsi entro e non oltre centoventi giorni dalla costituzione del collegio e potranno disporre delle spese, ivi incluse quelle relative all’assistenza legale. La decisione degli arbitri sarà vincolante e definitiva tra le Parti.
	7. La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l’ottenimento di provvedimenti, in particolare monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, esclusivamente competente sarà il Foro di [●].**]**

**IN ALTERNATIVA:**

**[**10.3 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di [●], ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.**]**

**Articolo 11 - Riservatezza**

11.1 Le Parti reciprocamente concordano che tutte le informazioni e i fatti di cui siano venute a conoscenza ai sensi del presente Contratto si dovranno considerare strettamente confidenziali, ad eccezione dei soli documenti ed informazioni divulgati dal Market Maker o richiesti da autorità amministrative, di vigilanza e giudiziarie. Tale obbligo di riservatezza permarrà per [●] anni successivamente alla cessazione di efficacia del presente Contratto.

**Articolo 12 - Comunicazioni**

12.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec o e-mail ai seguenti recapiti:

qualora siano indirizzate all’Emittente: [●]

PEC: [●]

E-mail: [●]

Attenzione di: [●]

qualora siano indirizzate al Market Maker: [●]

PEC: [●]

E-mail: [●]

Attenzione di: [●]

\*\*\*

[Data e Firma dell’Emittente]

L’Emittente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., le seguenti clausole:

art. 4.2, (limiti all’operatività in conto proprio dell’Emittente)

art. 8, commi 2, 3, 4 (limitazioni di responsabilità e manleva)

art. 9.1 (recesso)

art. 9, commi 2, 3 (clausola risolutiva)

art. 10, commi 3, 4, 5, 6, 7 (clausola compromissoria)

**[**art. 10.3 (foro competente)**]**.

[Data e Firma dell’Emittente]

Allegato [1]

**COMPENSI**

\* \* \*

Qualora quanto sopra rispecchi fedelmente le intese raggiunte, Vi chiediamo di trascrivere integralmente il contenuto della presente su Vostra carta intestata e di trasmetterci tale documento siglato su ogni pagina e firmato in calce per esteso da Vostro rappresentante autorizzato in segno di piena, incondizionata e irrevocabile accettazione.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***[Firma del Market Maker]***